

PROTOCOLLO DI INTESA
per l' INDIVIDUAZIONE e la GESTIONE delle SPESE a FAVORE dei FIGLI
NEI PROCEDIMENTI CIVILI IN MATERIA DI FAMIGLIA

x

IL TRIBUNALE DI AVEZZANO – SEZ. CIVILE

e

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO

con la collaborazione di

CAMMINO

camera nazionale avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, sede di Avezzano

PREMESSO

- che il presente protocollo muove dall'esigenza, ormai condivisa dalla maggior parte dei Tribunali d'Italia, di ridurre in via preventiva il contenzioso disciplinando, quanto più analiticamente possibile, l'individuazione di criteri in base ai quali le spese correnti per i figli si possano considerare come spese ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso;
- che l'osservanza e la condivisione del presente documento vogliono dunque creare una 'buona prassi' da osservare nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, di divorzio, di affidamento figli e, in generale, in ogni altro provvedimento in materia di famiglia, dinanzi al Tribunale di Avezzano;

CONSIDERATO

- che, in data 14.07.2017, il Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia ha redatto e pubblicato le "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare";
- che la riforma del titolo IX, capi I e II del libro primo del codice civile in tema di filiazione, ha introdotto principi innovativi che devono essere temperati con l'esigenza di disporre di strumenti agili ed efficaci che consentano di limitare e contenere il contenzioso riguardante l'individuazione e le modalità di rimborso delle spese riguardanti la prole;
- che, in applicazione del principio della bi-genitorialità sotteso all'affidamento condiviso, laddove adottato, e in attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, e solidarietà familiare disciplinati dall'art.316 bis c.c., l'assegno periodico di mantenimento trova la sua necessità nel diverso tempo di cura dedicato da ciascun genitore ai figli e che il



pagamento delle spese straordinarie costituisce un modo di contribuire al mantenimento dei figli, con la conseguenza che i genitori sono tenuti ad adempiere tale obbligazione in base al principio di proporzionalità, sancito nell'art.337 ter cc;

- che risulta doveroso dare attuazione alle previsioni di cui agli artt. 316 bis e 337 ter c.c., attraverso un'analisi obiettiva della concreta situazione di fatto da regolare e, pertanto, disciplinare, oltre alle spese ordinarie che attengono alla quotidiana gestione dei compiti di cura, educazione e assistenza, i casi regolati dagli art. 337 bis e ss cc relativi all'equa ripartizione di quelle ulteriori, di natura straordinaria;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti hanno condiviso il presente protocollo contenente, ad integrazione del mantenimento della prole, una dettagliata esposizione delle categorie di spese ordinarie e straordinarie e, nell'ambito delle seconde, la diversificazione tra quelle che erano già sostenute dalla famiglia coesa, e quelle nuove che esulano completamente dalla contribuzione ordinaria al mantenimento dei figli.

Per l'effetto, si impegnano, unitamente a tutti gli operatori del diritto operanti in materia in questo Tribunale, ad attenersi a tutto quanto in questa sede convenuto e, più specificatamente, a trattare la voce delle spese a favore della prole nelle procedure di separazione e divorzio giudiziali o congiunte, ma anche negli accordi maturati dalle coppie di fatto, e comunque nei procedimenti di affidamento dei minori, secondo le determinazioni qui concordate.

La ripartizione delle spese straordinarie va comunque effettuata secondo i criteri di liquidazione dell'assegno perequativo, di cui al IV comma dell'art.337 ter c.c.

Si ritiene, dunque, necessario distinguere due categorie di spese, ordinarie e straordinarie e, nell'ambito di queste ultime, quelle obbligatorie e cioè che necessitano del preventivo accordo dei genitori, da quelle non obbligatorie e cioè che non necessitano del preventivo accordo dei genitori.

Le **SPESE ORDINARIE** vanno ricomprese nell'assegno di mantenimento e sono comprensive delle spese periodiche, utili e necessarie che riguardano la cura e la gestione quotidiana dei figli.

Caratterizzate dall'ordinarietà e dalla frequenza della spesa, anche al fine di consentire al beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, così riducendo le occasioni di richiesta di pagamento al co-obbligato e, quindi, di possibile conflitto.

Esse costituiscono una voce certa di spesa nel quando e nel quantum, e sono immediatamente azionabile in via esecutiva.



Le **SPESE STRAORDINARIE** che, per definizione, sono quelle imprevedibili nell'*an* e non determinabili nel *quantum*, servono a coprire esigenze episodiche o eventi eccezionali, legati ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli. In detta voce sono ricomprese le spese di rilevante valore economico, quelle accessorie o legate ad un particolare interesse dei figli.

Perché si tratta di spese non quantificabili e non determinabili anticipatamente proprio perché imprevedibili, esse non rientrano nell'ammontare dell'assegno di mantenimento e debbono essere conteggiate a parte, in sua aggiunta; non essendo necessarie, esse vanno concordate, preventivate ed accettate. Se non pagate pro quota contestualmente da entrambi i genitori, sono soggette al rimborso a favore del genitore che le ha anticipate nei modi e termini di seguito precisati.

In caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, la qualificazione delle spese in "ordinarie" o "straordinarie" verrà effettuata tenendo conto delle indicazioni appresso riportate.

1. SPESE ORDINARIE

(sono obbligatorie e sono comprese nell'assegno di mantenimento)

- a) **QUOTIDIANITÀ**: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese di trasporto urbano (tessera autobus o metro), ricarica cellulare; carburante per veicolo figlio, se il mezzo era già in uso al figlio al di della convivenza e comunque se acquistato o utilizzato con l'accordo dei genitori; servizio di baby sitting, se già esistente nell'organizzazione familiare precedente (al di della convivenza o dopo la separazione); giardino estivo, se già esistente nell'organizzazione familiare (al di della convivenza o dopo la separazione).
- b) **SCOLASTICHE**: tasse scolastiche (limitatamente alla scuola dell'obbligo) e materiale scolastico di cancelleria di ordinario consumo; mensa; servizio prescuola e/o doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare (al di della convivenza o dopo la separazione).
- c) **SALUTE**: medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici e comunque necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali).
- d) **ATTIVITÀ RICREATIVE**: cinema, feste e conviviali abituali.
- e) **VARIE**: trattamenti estetici (parrucchiere, estetista); cura animali domestici se già esistenti nell'organizzazione familiare al di della convivenza.

2. SPESE STRAORDINARIE - OBBLIGATORIE



(non necessitano del preventivo accordo dei genitori)

- a) **SCOLASTICHE:** testi scolastici; materiale didattico specifico per la scuola scelta; uscite scolastiche in ambito giornaliero.
- b) **SALUTE:** spese sanitarie urgenti; acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco e antibiotici, antipiretici e comunque necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese per interventi chirurgici indifferibili; spese ortodontiche urgenti e/o indifferibili, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla scelta dello specialista privato; spese protesiche.

N.B. In ogni caso, il genitore provvederà ad informare tempestivamente l'altro della malattia/visita medica/intervento o altro inerente la salute del figlio.

- c) **VARIE:** bollo e assicurazione del veicolo del figlio, se acquistato con l'accordo dei genitori.

3. SPESE STRAORDINARIE - NON OBBLIGATORIE

(necessitano del preventivo accordo dei genitori)

- a) **SCOLASTICHE:** iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative e di viaggio, ove fuori sede, a scuole private, scuole professionali o militari, e conservatorio; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private; ripetizioni; master e specializzazioni post universitarie; spese per la preparazione ad esami di abilitazione o concorsi o test ammissione a scuole o corsi universitari (comprese spese per acquisto materiale didattico, retta, viaggio ed eventuale pernottamento fuori sede).
- b) **SALUTE:** spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, ortopediche e sanitarie in genere, non effettuate tramite SSN; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate; esami diagnostici; analisi cliniche; visite specialistiche; cicli di psicoterapia, fisioterapia e logopedia.
- c) **ATTIVITÀ RICREATIVE/FORMATIVE:** corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura, ecc...); corsi di informatica; corsi per lingue straniere; viaggi di istruzione/gita scolastica con pernottamento; soggiorni all'estero per studio.
- d) **VARIE:** vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria di veicolo ad uso del figlio (mini car, macchina, motorino, moto, ecc...); patente di guida; prescuola, doposcuola, servizio di baby sitting e centri estivi se non esistenti precedentemente; organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.



- e) **SPESE SPORTIVE:** attività sportiva comprensiva di iscrizione, retta, certificati medici, abbigliamento, attrezzatura, spese trasferta per incontri sportivi, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; abbonamento autobus/treno per trasporto da e per palestra.

N.B. Tutte le spese extra assegno devono essere preventivate e documentate all'altro genitore per l'accettazione ed il pagamento pro quota. Il genitore, a fronte della formale richiesta scritta pervenutagli dall'altro (a mezzo lettera o sms email o fax, pec, ecc...), se in disaccordo, dovrà manifestare il motivato dissenso, in analogia forma scritta, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha consegnato copia dell'idonea documentazione, è dovuto entro i quindici giorni successivi a decorrere dalla richiesta.

MANTENIMENTO E SPESE PREGRESSI

Nelle more del deposito del ricorso in materia, i genitori sono comunque obbligati al mantenimento dei loro figli.

Per l'effetto, il genitore non collocatario è obbligato al pagamento o al rimborso di quanto disposto dal Tribunale, sia per l'assegno che per le spese straordinarie obbligatorie, dal dì del deposito del ricorso in poi.

Il genitore non collocatario è altresì obbligato al pagamento di quanto concordato dai genitori o, in mancanza, di quanto poi stabilito dal Tribunale, sia per l'assegno che per le spese straordinarie obbligatorie, dalla effettiva cessazione della convivenza in poi, fatta salva la prova dei versamenti effettuati in detto periodo a favore della prole.

ASSEGNI FAMILIARI

Gli assegni familiari saranno attribuiti, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.

DEDUCIBILITA' FISCALE

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle stesse spese.

La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.



Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Avezzano, 11.12.2019


IL TRIBUNALE DI AVEZZANO

il Presidente - Dott.ssa Zaira Secchi



**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI AVEZZANO**

il Presidente - Avv. Franco Colucci



Alla presenza del Presidente dell'associazione CAMMINO -sede territoriale di Avezzano-, Avv. Alessandra Sucapane, che firma per adesione

